



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

In persona del Giudice Daniela Bracci,
all'udienza dell'11.11.2013 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
21033/2012 R.G. promossa da:

ZEULI MICHELE, parte ricorrente, elettivamente domiciliato in Roma v.le Pasteur n.
5 presso lo studio dell'avv. Alberto Alvazzi Del Frate, che lo rappresenta e difende per
procura estesa a margine del ricorso
contro

CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI SRL, in persona
del legale rappresentante p.t. , parte resistente elettivamente domiciliata in Roma via
Lima n. 31 presso lo studio dell'avv. Rosalba Chiaradia che la rappresenta e difende per
procura estesa a margine della memoria difensiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.6.2012, Zeuli Michele conveniva in giudizio la C.L.S.T.V.
srl per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 10.804,71 a
titolo di differenze retributive, compenso lavoro straordinario ed altri emolumenti
lavorativi, così come indicati nei conteggi allegati alla domanda. Deduceva di aver
lavorato alle dipendenze della convenuta dal 21.8.09 al 13.8.201; di aver svolto le
mansioni di guardia giurata con inquadramento al livello 6° ccnl Istituti di Vigilanza; di
aver rassegnato le dimissioni in data 13.8.2011; di aver lavorato a tempo pieno con
orario variabile, come indicato negli ordini di servizio allegati; di essere rimasto
creditore della somma di € 10.804,71 per differenze retributive, ferie, 13°ma, festività,
festività lavorate, compenso lavoro straordinario e tfr. Svolte considerazioni in diritto
concludeva chiedendo al Giudice l'accoglimento della domanda, oltre gli accessori e con
il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza si costituiva tardivamente in giudizio il Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori srl che chiedeva la rimessione in termini eccependo il vizio di notifica del ricorso. Nel merito chiedeva il rigetto.

Venivano assunte le testimonianze e veniva disposto l'interrogatorio formale della convenuta.

Indi all'udienza dell'11.11.2013 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1° c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l'eccezione di vizio della notifica sollevata dalla resistente per non essere stato ritualmente notificato l'atto introduttivo presso la sede della società che, prima del settembre 2012 era sita in Roma via Muraccio dell'Archetto n. 32 e poi in Roma via Frattina n. 10.

Invero dalle copie notificate del ricorso depositate all'udienza del 2.10.2012 risulta relata di notifica negativa del 23.7.12 presso l'indirizzo di via Muraccio dell'Archetto n. 32 per essere la CLSTV srl trasferitasi altrove; successivamente, il ricorso è stato notificato alla convenuta presso la sede sita in Fara Sabina via Ternana n. 16.

Indi a seguito dell'acquisizione della visura camerale richiesta dal Decidente, è emerso che in Fara Sabina via Ternana 16 vi era un'unità locale e non la sede legale né amministrativa della società. E' stato quindi richiesta l'autorizzazione al rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 145 comma 3 c.p.c presso il legale rappresentante della CLSTV sig. Roberto di Angelo residente in Montopoli Sabina via XII Ottobre n. 3.

In data 9.1.2013, nel termine perentorio fissato dal giudice, è stato quindi notificato il ricorso presso il legale rappresentante della convenuta sig. Roberto di Angelo presso la sua residenza in Montopoli Sabina via XII Ottobre n. 3.

L'avvenuta notifica del ricorso ex art. 145 comma 3° c.p.c. appare ritualmente operata, avendo l'istante prima tentato in data 23.7.2012 la notifica ex art. 145 comma 1 c.p.c. presso la sede legale della convenuta in Roma via Muraccio dell'Archetto n. 32.

Al riguardo deve osservarsi che dalla visura camerale della convenuta, depositata in atti ed aggiornata al 10.12.2012, risulta la sede legale in Roma via Muraccio dell'Archetto n. 32, altresì risulta quale amministratore unico il sig. Di Angelo Roberto residente in Montopoli di Sabina via XII Ottobre n. 3.

Nel merito il ricorso va accolto perché fondato.

Le pretese creditorie avanzate dal ricorrente attengono al compenso per le ore di lavoro straordinario svolto ed indicate nei conteggi allegati, nonché alle differenze retributive, ferie, permessi, festività ecc. calcolate sulle tariffe contrattuali non correttamente applicate nelle buste paga emesse dalla convenuta.

Le risultanze istruttorie hanno confermato le ore di lavoro straordinario dedotte nei conteggi allegati al ricorso; invero tutti i testi escussi, ex dipendenti della convenuta, hanno confermato che il ricorrente nel 2009 e nel 2010 ha svolto le ore di lavoro straordinario indicate nei piani di servizio della convenuta allegati agli atti.

La convergenza delle deposizioni rende le stesse certamente attendibili.

Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il compenso per le ore di lavoro straordinario come indicate nei conteggi allegati al ricorso.

Spettano altresì all'istante le differenze retributive calcolate nei medesimi conteggi, che appaiono scevri da errori e che non sono state specificatamente contestate dalla convenuta, tardivamente costituita in giudizio.

In conclusione la srl Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 10.804,71 a titolo di differenze retributive, compenso per lavoro straordinario e altri emolumenti lavorativi, come sopra indicati; il tutto oltre gli accessori di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; pertanto la resistente deve essere condannata a rifondere a Zeuli Michele le spese di lite che, in considerazione del valore e della natura della causa, nonché dell'attività svolta innanzi al Giudice, vanno determinate in € 2.100,00 per compensi di avvocato, oltre iva e cpa.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa eccezione, istanza e deduzione:

CONDANNA CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI SRL AL PAGAMENTO IN FAVORE DI ZEULI MICHELE DELLA SOMMA DI € 10.804,71 A TITOLO DI EMOLUMENTI LAVORATIVI VARI, COSI' COME INDICATI IN PARTE MOTIVA, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DALLA MATURAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE AL SALDO.

CONDANNA LA RESISTENTE CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI SRL A RIFONDERE AL RICORRENTE LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN € 2.100,00 OLTRE IVA E CPA.

Roma, 11 novembre 2013

Il giudice

Daniela Bracci